

COMUNE DI OSPEDALETTO

PROVINCIA DI TRENTO



REGOLAMENTO D'USO DELLE STRUTTURE, SPAZI ALL'APERTO E ATTREZZATURE COMUNALI

Approvato con delibera consiliare n. 19 dd. 27.06.2002

Modificato con delibera n. 15 dd. 20.03.2003

Modificato con delibera n. 23 dd. 25.10. 2007

Modificato con delibera n. 41 dd. 30.11.2015

Modificato con delibera n. 15 dd 16.05.2016

Modificato con delibera n. 7 dd. 26.03.2019

Modificato con delibera n. 11 dd. 09.07.2020

INDICE

ART. 1	SCOPO DEL REGOLAMENTO
ART. 2	CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE CONCEDIBILI
ART. 3	RICHIESTE DI UTILIZZO
ART. 4	MODALITA' DI RILASCIO
ART. 5	CRITERI PER LA PROGRAMMAZIONE DELL'UTILIZZO PROLUNGATO (OLTRE 6 MESI)
ART. 6	RICHIESTE ED AUTORIZZAZIONI PER L'USO DI STRUTTURE
ART. 7	CONCESSIONI A TERZI PER LA GESTIONE DI STRUTTURE COMUNALI
ART. 8	REVOCA E SOSPENSIONE DELLE AUTORIZZAZIONI
ART. 9	DISPOSIZIONI DI UTILIZZO DELLE STRUTTURE
ART. 10	RESPONSABILITA' DEGLI AFFIDATARI
ART. 11	COMPARTECIPAZIONE DELLE SPESE
ART. 12	MODALITA' DI PAGAMENTO
ART. 13	MIGLIORAMENTO DELLE STRUTTURE CONCESSE
ART. 14	RIMANDI AD ALTRE NORMATIVE
ART. 15	NORME TRANSITORIE

ALLEGATI:

- 1. ALLEGATO A: Elenco strutture comunali adibite ad uso sociale**
- 2. Fax simile richiesta di autorizzazione all'uso**
- 3. Schema di convenzione per l'uso prolungato**

ART. 1 Scopo del regolamento

Il presente regolamento disciplina la modalità d'uso delle strutture sociali e delle attrezzature di proprietà o in disponibilità del Comune di Ospedaletto quali impianti sportivi, sedi di associazioni, sale, spazi verdi, teatri e attrezzature, utilizzabili allo svolgimento di attività culturali, sociali, politiche, religiose, sanitarie, sportive ed economico-turistiche, anche se svolte a scopo di lucro, compatibilmente con la destinazione dell'immobile.

Restano esclusi ambulatori infermieristici, gli spazi direttamente gestiti dal Comune e tutte le strutture non destinate ad un uso collettivo, delle quali l'Amministrazione comunale può disporre secondo libere valutazioni, accordandole in uso a soggetti pubblici o privati, secondo le condizioni che ritiene più opportune e convenienti, sia sulla base del valore di mercato che delle situazioni sociali dei soggetti richiedenti.

ART. 2 Classificazione delle strutture concedibili

Le strutture di cui al primo comma dell'art. 1, agibili e concedibili, sono individuate nell'allegato A) e classificate nelle seguenti categorie:

1. Sale e sedi sociali
2. Sale pubbliche, pluriuso e teatri
3. 3. Palestre e locali ad uso sportivo
4. Impianti sportivi
5. Attrezzature
6. Altre strutture

La Giunta comunale può procedere alla modifica e integrazione di tale classificazione, qualora muti la destinazione d'uso delle strutture o nel momento in cui si rendano agibili e disponibili ulteriori spazi da destinare alle finalità predette.

L'utilizzo di spazi, di norma non concedibili e pertanto non compresi nell'allegato A), può essere autorizzato, alle condizioni riconducibili a situazioni già previste, qualora non vi fosse alcuna causa o valutazione ostativa al loro uso.

ART. 3 Richieste di utilizzo

Le richieste di utilizzo delle strutture devono essere presentate dal soggetto richiedente al referente del Comune, secondo le modalità precisate nei seguenti commi.

Di massima gli Uffici comunali competenti per l'istruzione delle pratiche di rilascio autorizzazioni sono:

- Ufficio Tecnico per la generalità di tutte le sedi sociali e spazi attrezzati, e per la generalità delle attrezzature (tendone, materiale vario, ecc.)

Le richieste devono essere redatte su modulo da ritirare presso il Comune, sottoscritte dal legale rappresentante delle associazioni o dal responsabile del soggetto richiedente, e corredate dalle seguenti informazioni:

- a) Denominazione, ragione sociale, sede, domicilio o recapito, nonché nominativo e recapito del legale rappresentante ovvero del responsabile, maggiorenne, del soggetto richiedente;
- b) Indicazione delle strutture richieste in uso;
- c) Descrizione sommaria dell'attività che si intende svolgere e delle sue finalità;
- d) L'indicazione del periodo, dei giorni, nonché dell'orario in cui si prevede l'utilizzo dello spazio richiesto;
- e) Dichiarazione sottoscritta con la quale il richiedente si assume ogni responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni, limitatamente all'uso dei locali e delle attrezzature, che possono derivare a persone o cose esonerando l'Ente proprietario da ogni e qualsiasi responsabilità per i danni stessi;
- f) Nel caso il soggetto richiedente sia una Associazione dovrà inoltre essere allegata copia dello statuto sociale e/o atto costitutivo (qualora l'Amministrazione non ne sia già in possesso).

In caso di più interessati alla stessa struttura, gli Uffici comunali rilasceranno l'autorizzazione in funzione:

1. Dell'ordine cronologico di arrivo delle domande;
2. Della disponibilità della strutture.

Le domande devono pervenire presso gli Uffici competenti almeno 3 giorni feriali prima dell'effettivo utilizzo.

La richiesta di autorizzazione comporta l'accettazione delle norme di cui al presente regolamento.

ART. 4 Modalità di rilascio

L'autorizzazione all'utilizzo delle strutture di proprietà o in disponibilità del Comune viene rilasciato dalla Giunta comunale mediante formale provvedimento. Oppure, quando non vi è il tempo necessario per riunire la Giunta o comunque la possibilità di deliberare, dal Sindaco o dall'Assessore competente.

Di norma, l'utilizzo è subordinato al pagamento di una quota di compartecipazione alle spese di gestione, secondo quanto stabilito ai successivi artt. 11 e 12; in tal caso il richiedente, deve presentare ricevuta di versamento della quota dovuta alla tesoreria comunale o effettuare il versamento in contanti.

E' obbligatorio il versamento di una cauzione per il ritiro delle chiavi della struttura o dell'attrezzatura richiesta che sarà restituita alla riconsegna delle chiavi medesime e/o dell'attrezzatura. L'importo delle cauzioni sarà fissato dalla Giunta comunale con apposito provvedimento.

L'Amministrazione comunale può concedere l'utilizzo di strutture comunali a titolo gratuito alla scuola dell'infanzia equiparata e alle scuole dell'obbligo.

Nei periodi in cui è aperta la campagna elettorale per le consultazioni pubbliche ufficiali e le competizioni referendarie, all'interno della normale programmazione d'uso, vengono concessi gratuitamente ai partiti e comunque ai soggetti previsti dagli art. 19 e succ. dello Statuto del Comune di Ospedaletto, gli spazi atti a tali scopi.

Nel caso la struttura venga richiesta da un soggetto per più incontri, deve trascorrere almeno una settimana tra un incontro e l'altro.

ART. 5 Criteri per la programmazione dell'utilizzo prolungato (oltre 6 mesi)

Le autorizzazioni per l'utilizzo di durata **superiore a mesi 6** competono alla Giunta comunale e sono regolamentate da apposita convenzione. Per strutture di rilevante valore patrimoniale può essere richiesta la costituzione di particolari vincoli di garanzia.

Tale autorizzazione viene rilasciata garantendo pari opportunità di utilizzo a tutti i soggetti richiedenti, privilegiando quelli aventi sedi e/o operanti in loco o il cui operato ha riflessi diretti sulla comunità.

Nel caso di richieste concorrenti, il Sindaco o l'Assessore competente convoca gli interessati e concorda la precedenza.

Viene data precedenza ad iniziative gestite da soggetti che contribuiscano allo sviluppo delle attività culturali, sportive, sociali.

ART. 6 Richieste ed autorizzazioni per l'uso di attrezzature

Può essere concesso l'utilizzo di attrezzature a destinazione collettiva e per periodi brevi, compatibilmente con l'uso previsto, a soggetti pubblici, enti o associazioni che ne facciano richiesta, privilegiando i soggetti associativi con sede in Ospedaletto nonché, limitatamente ai gazebo piccoli e grandi ed alla Sala Rocchetta presso il campo sportivo, a singoli cittadini per uso privato.

Le richieste di utilizzo devono riportare:

- a) la denominazione dell'ente, associazione od organismo, la determinazione di un responsabile nonché il recapito dello stesso;

- b) l'indicazione dell'attrezzatura richiesta;
- c) la descrizione sommaria dell'attività che si intende svolgere e delle sue finalità;
- d) l'indicazione del giorno e/o dei giorni, nonché dell'orario in cui si prevede l'utilizzo dell'attrezzatura;
- e) la dichiarazione sottoscritta con la quale il richiedente si assume ogni responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni, limitatamente all'uso delle attrezzature, che possono derivare a persone o cose esonerando l'Ente proprietario da ogni e qualsiasi responsabilità per i danni stessi;

Il trasporto di tutte le suddette attrezzature viene effettuato dal richiedente.

L'Amministrazione comunale può assicurare il trasporto ed il montaggio di attrezzature esclusivamente per manifestazioni:

- di particolare e significativo rilievo, espressamente riconosciuto dal Sindaco;
- gestite da terzi su incarico dell'Amministrazione comunale, comunque titolare dell'iniziativa;

ART. 7 Concessioni a terzi per la gestione di strutture comunali

L'Amministrazione comunale, oltre alle autorizzazioni di cui ai precedenti articoli, può rilasciare, per lo svolgimento di attività di pubblico interesse, concessioni d'uso a terzi, trasferendo parzialmente e temporaneamente ad essi l'esercizio dei propri diritti e poteri.

Le concessioni stipulate dall'Amministrazione comunale devono prevedere:

- a) l'oggetto della concessione;
- b) dati anagrafici e ragione sociale del concessionario;
- c) la durata della concessione;
- d) le finalità e le condizioni della concessione;
- e) la definizione e l'attribuzione degli oneri e spese inerenti la manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura concessa nonché delle spese derivanti dall'atto di concessione e dalla sua esecuzione;
- f) la possibilità e le tipologie di revoca e recesso;
- g) la possibilità di utilizzo, su richiesta dell'Amministrazione comunale, del bene concesso da parte di terzi e la disponibilità dello stesso per iniziative promosse o autorizzate dal Comune;
- h) l'attribuzione delle responsabilità derivanti dall'utilizzo e gestione dell'oggetto della concessione;
- i) le modalità di riconsegna del bene.

Possono essere inoltre richiesti ai concessionari specifici vincoli di garanzia (polizze fideiussorie, cauzioni, ecc.) a tutela di immobili di particolare valore patrimoniale.

Il concessionario, qualora sottoscriva polizza di assicurazione a tutela dei propri beni (arredamento, materiali sociali, ecc.) dovrà richiedere la rinuncia alla rivalsa nei confronti del proprietario dell'immobile.

ART. 8 Revoca e sospensione delle autorizzazioni

L'Amministrazione comunale ha facoltà di revocare le autorizzazioni di cui all'art. 3 e succ., di sospenderle temporaneamente e di modificarne gli orari ed i tempi di assegnazione, nei casi in cui

ciò si renda necessario per lo svolgimento di particolari manifestazioni promosse dall'Amministrazione stessa, per potenziare la fruizione degli spazi con la coabitazione di altri soggetti nonché per ragioni di carattere contingente, tecniche o manutentive della struttura senza che i soggetti autorizzati possano richiedere eventuali danni.

ART. 9 Disposizioni di utilizzo delle strutture

Nell'utilizzo delle strutture e delle attrezzature concesse debbono essere osservate le seguenti disposizioni:

- a) uso corretto delle strutture e conservazione dell'ordine esistente;
- b) non apportare modifiche agli impianti fissi o mobili né introdurre altri senza l'autorizzazione del Comune;
- c) rispetto di eventuali specifiche normative d'uso degli immobili e delle attrezzature utilizzate;
- d) presenza dell'affidatario o suo delegato responsabile durante il periodo d'uso, per garantire l'osservanza del presente regolamento;
- e) segnalazione immediata all'Amministrazione comunale di eventuali danni riscontrati o provocati;
- f) limitazione stretta all'occupazione degli spazi e per gli usi concessi;
- g) rispetto assoluto degli orari concordati;
- h) rispetto delle norme di convivenza civile, anche in prossimità degli accessi alle strutture, e di quanto previsto dalle leggi in materia;
- i) puntuale versamento delle eventuali quote di compartecipazione alle spese previste;
- j) nelle manifestazioni aperte al pubblico, puntuale rispetto di tutte normative vigenti;
- k) di massima, le manifestazioni ricreative non possono protrarsi oltre le ore 24.00 e sempre nel rispetto della normativa sull'inquinamento acustico, nonché dalle regole di buon vicinato. E' cura del richiedente provvedere alle eventuali autorizzazioni necessarie per il rispetto delle normative vigenti per lo svolgimento di tali iniziative o all'ottenimento delle necessarie deroghe dall'orario sopra stabilito;
- l) riconsegna dei locali concessi, ivi compresi i locali accessori, puliti e in perfetto stato al termine dell'uso;**
- m) comunicazione immediata all'ufficio comunale competente del mancato utilizzo dell'immobile; qualora detta comunicazione non pervenga 24 ore prima del previsto utilizzo, l'eventuale corrispettivo versato al momento del rilascio dell'autorizzazione non sarà rimborsato, fatto salvo quanto determinato al successivo art. 11, ultimo comma.

Nell'ambito degli impianti sportivi, possono essere installati mezzi pubblicitari nel rispetto delle norme in vigore e sotto la completa responsabilità del soggetto autorizzato.

L'inosservanza delle disposizioni al presente articolo comporta la revoca dell'autorizzazione o concessione con eventuale perdita dell'eventuale importo di compartecipazione alle spese già versato.

ART. 10 Responsabilità degli affidatari

Dell'apertura, gestione e chiusura dell'immobile concesso, dell'utilizzo dell'attrezzatura richiesta e del rispetto del presente regolamento si rende garante, salvo diverso accordo, il responsabile dell'associazione, ente o soggetto affidatario.

Gli affidatari si assumono ogni responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni cagionati all'immobile e/o alle attrezzature di proprietà comunale.

Eventuali danni devono essere rilevati immediatamente dagli utenti e comunicati all'Ufficio comunale competente: in difetto si potrà disporre la revoca dell'autorizzazione.

L'Amministrazione comunale provvede alla verifica delle responsabilità, alla contestazione degli addebiti al responsabile affidatario ed al successivo eventuale recupero delle somme dovute a titolo di risarcimento danni.

Gli autorizzati o concessionari la cui responsabilità venga accertata e che non provvedono al risarcimento dei danni causati alle strutture e relativi arredi nonché alle attrezzature di proprietà comunale, fatta salva ogni altra azione in diversa sede, cessano immediatamente dal diritto di utilizzo di qualsiasi struttura ed attrezzatura concessa o concedibile in uso ai sensi del presente regolamento.

ART. 11 Compartecipazione alle spese

I soggetti autorizzati all'uso delle strutture comunali, fatto salvo quanto determinato all'art. 1 comma 2, contribuiscono alle spese di gestione pagando una quota forfettaria a titolo di compartecipazione alle spese di gestione che viene stabilita dalla Giunta comunale con apposita delibera.

Sono automaticamente esenti dal pagamento del rimborso spese (senza pertanto formale provvedimento giuntale) le Associazioni sportive, culturali, ecc., aventi sede in Ospedaletto o operanti sul territorio o al servizio di tutta o gran parte/o parte importante della popolazione. La Giunta comunale potrà pure sempre deliberare la totale esenzione dal pagamento delle spese in presenza di iniziative ritenute particolarmente meritorie;

Per soggetti richiedenti l'uso delle strutture e delle attrezzature, per l'esercizio di attività con finalità di lucro, la quota di cui sopra viene aumentata del 100%.

Le sale pubbliche sono concesse in uso gratuito, per uso giornaliero, a soggetti non aventi scopo di lucro, qualora le riunioni ivi svolte vertano su argomenti di interesse generale, vengano adeguatamente pubblicizzate e l'accesso sia consentito a tutti i cittadini o che comunque siano riunioni a carattere statutario o abbiano finalità sociali, culturali, umanitarie, di riabilitazione o promozione della salute.

Il Sindaco può concedere a soggetti pubblici, per fini istituzionali, l'utilizzo di proprie strutture a titolo gratuito.

Per autorizzazioni d'uso di strutture complesse, comprendenti varie tipologie di immobili, la Giunta comunale determina in convenzione le clausole contrattuali, ispirate al presente regolamento, ritenute più opportune per la semplificazione delle procedure di compartecipazione alle spese di gestione e manutenzione delle strutture.

ART. 12 Modalità di pagamento

Gli affidatari, tenuti a contribuire al rimborso forfetario delle spese di gestione nelle misure di cui al precedente articolo, devono provvedere al versamento delle quote di competenza presso la Ragioneria comunale secondo le seguenti modalità:

- a) al rilascio dell'autorizzazione, per periodi concessi non superiori ai **trenta giorni** o per importi non superiori a € 150,00;

b) in due o più soluzioni nelle tipologie non riconducibili al punto a) e con durata dell'autorizzazione **fino a 1 anno**;

In taluni casi possono essere concordate e formalizzate in convenzione forme specifiche di pagamento delle quote di compartecipazione.

ART. 13 Miglioramento delle strutture concesse

Nel caso di interventi di straordinaria manutenzione di comprovata necessità, qualora l'Amministrazione comunale non sia in grado di provvedervi o non lo ritenga di importanza prioritaria, il concessionario può essere autorizzato a provvedere ai lavori stessi in modo diretto con le seguenti modalità:

- il concessionario presenta all'Ufficio Tecnico comunale una relazione dettagliata dei lavori da eseguire corredata da almeno tre preventivi di spesa del materiale necessario alla loro esecuzione;
- l'Ufficio Tecnico valuta tecnicamente la proposta richiedendo, se previsti, eventuali progetti approvati dagli organi competenti;
- l'Amministrazione comunale può autorizzare, attraverso l'Ufficio Tecnico, la fornitura dei materiali, o altre eventuali forme di pagamento diretto di prestazioni specialistiche, necessarie all'esecuzione dei lavori approvati e realizzati sotto controllo dell'Ufficio Tecnico

Gli interventi migliorativi o incrementativi del valore del bene, anche se autorizzati, rimangono acquisiti al patrimonio comunale con implicita rinuncia da parte degli esecutori ad ogni rivalsa per gli accrescimenti.

ART. 14 Rimandi ad altre normative

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alla normativa vigente in materia di attività sportive, ricreative, culturali e dello spettacolo.

ART. 15 Norme transitorie

Il presente Regolamento abroga e sostituisce tutte gli analoghi preesistenti.